



Automobile Club d'Italia

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
Anni 2011/2012

La Rappresentanza dell'Amministrazione e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali rappresentative, riunitesi il giorno 23/3/2014..... presso la Sede Centrale dell'Ente,

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2002/2005 relativo al personale Dirigente dell'Area VI, separata sezione dei professionisti degli enti pubblici non economici, stipulato il 1° agosto 2006;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, parte economica 2004/2005, sottoscritto il 1° agosto 2006;

Visto l'art. 20 della L. 23 dicembre 1999 n° 488;

VISTA la nota DPF 0057273 P-4.17.1.14.5 dell'11 dicembre 2013 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto che l'ipotesi di accordo in parola possa avere ulteriore corso con le condizioni e precisazioni espresse dal Dipartimento stesso e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP n. 101683 del 9 dicembre 2013,

STIPULANO

Il contratto collettivo integrativo relativo all'utilizzo ed alla gestione delle risorse economiche per gli anni 2011/2012 nel testo allegato.

Il contratto avrà efficacia dal giorno successivo alla stipula salvo le diverse decorrenze previste nel contratto stesso.

LA RAPPRESENTANZA
DELL'AMMINISTRAZIONE

LE DELEGAZIONI
SINDACALI



Automobile Club d'Italia

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PER I PROFESSIONISTI
ANNI 2011 e 2012



PRINCIPI GENERALI

ART. 1

I Professionisti destinatari del presente contratto, investiti di particolari responsabilità in ragione anche della duplicità dei profili che li contraddistinguono – di “professionisti” e “dipendenti”- che discende dai due principi informatori dell'autonomia professionale e della pubblica dipendenza, rappresentano una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi dell'ACI.

In particolare, nell'ambito del complesso sistema della mobilità *strategica e comunicativa* – con speciale riguardo alla sicurezza stradale e alla tutela dell'ambiente – la particolare natura, lo spessore delle responsabilità ed il grado di autonomia all'interno delle strategie generali delineate dall'Ente e delle strutture di riferimento, che caratterizzano lo svolgimento delle funzioni di studio, di ricerca, di pianificazione e progettazione, sottolineano ulteriormente l'importanza e la delicatezza del ruolo che i Professionisti esplicano attraverso la prestazione degli apporti specialistici, nell'interesse della Federazione ACI.

I professionisti svolgono la loro attività in conformità alle normative che disciplinano le rispettive professioni rispondendone a norma di legge, secondo i singoli ordinamenti professionali, con l'assunzione delle conseguenti responsabilità. Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi Ordini professionali costituisce vincolo primario per ciascun professionista.

All'interno di ciascuna delle aree professionistiche “legale”, “tecnica” e “statistica” individuate dall'Ordinamento dei servizi dell'Ente, il Coordinatore, in coerenza con l'art. 83 del CCNL 2002-2005 ultrattivato dal CCNL 2006-2009 – Dirigenza Area VI - Sezione per i Professionisti ed i principi in esso richiamati dall'art. 78 del citato CCNL, cura la razionale distribuzione delle attività professionali tra i professionisti formalizzando i corrispondenti incarichi e ne promuove la necessaria uniformità di indirizzo. Il rapporto di coordinamento non dà luogo a sovraordinazione gerarchica, configurandosi il Coordinatore come *primus inter pares*. Nell'ambito del predetto rapporto i professionisti svolgono le rispettive funzioni con personale responsabilità ed autonomia professionale. Il Coordinatore si relaziona con i Referenti istituzionali e di diretto riporto al fine di assicurare coerenza dell'attività professionale con le linee programmatiche, i progetti ed i piani operativi di attività dell'Ente.



In coerenza con i principi enunciati all'art. 78 del CCNL 2002-2005, il professionista, nel concreto svolgersi dell'attività, si attiene altresì agli indirizzi del competente coordinatore della specifica branca professionale al fine di assicurare l'uniformità d'indirizzo dell'attività professionale in relazione alle linee programmatiche e gestionali dell'Ente.

In un contesto generale di relazioni organizzative ispirate ai principi del coordinamento e della integrazione funzionale, nella definizione degli indirizzi, cui al punto precedente, sono garantiti adeguati momenti di partecipazione, che coinvolgano i professionisti destinatari degli stessi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2

Le disposizioni che seguono si applicano al Personale ricompreso nell'Area dei Professionisti dell'ACI.

IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

ART. 3

Ferma restando la posizione dei professionisti nell'ambito dell'ACI, le parti riconfermano l'attuale sistema di relazioni sindacali tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria sottolineando, nel rispetto delle prerogative professionali, il concorso responsabile e consapevole dei professionisti alla realizzazione degli obiettivi *dell'Ente e delle strutture di riferimento per il miglioramento dell'attività istituzionale* sotto il profilo del potenziamento dell'efficienza operativa e dell'accrescimento dei livelli di efficacia e di qualità.

3



Il sistema delle relazioni sindacali intende valorizzare, anche nella chiarezza delle procedure, i momenti di confronto non negoziali, espressione dei diritti di informazione riconosciuti alle organizzazioni sindacali rappresentative della categoria secondo la normativa vigente all'art. 5, comma 2, e 40, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001. Il quadro delle relazioni mira ad assicurare l'integrazione della risorsa professionale nel contesto unitario dell'Ente, nella consapevolezza della peculiare rilevanza e criticità della risorsa stessa ai fini dell'efficacia dell'azione. A tal fine il sistema garantisce alle rappresentanze sindacali della categoria un'adeguata e costante presenza nei momenti più significativi della vita istituzionale, e con apposite sessioni sarà definito il quadro di riferimento delle forme di partecipazione di cui al C.C.N.L. vigente.

COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO ART. 4

Il fondo per la retribuzione accessoria dei Professionisti è costituito ai sensi dell'art. 39, del CCNL dell'area VI della Dirigenza sez. separata Professionisti, quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/07, e dell'art. 10 del CCNL dell'area VI della dirigenza sez. separata Professionisti, biennio economico 2008/09, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 67, commi 3 e 5 della L. 133/2008 e nell'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010.

a) Il fondo per l'anno 2011 per la retribuzione accessoria, costituito in base alle vigenti disposizioni contrattuali ammonta a complessive € 231.888,87 e sarà così utilizzato:

Indennità di funzione professionale tecnica-statistica e legale € 154.505,16

Indennità legale € 16.674,24

Indennità di coordinamento € 13.265,88

Retribuzione di risultato € 47.443,59

b) Il fondo per l'anno 2012 per la retribuzione accessoria, costituito in base alle vigenti disposizioni contrattuali ammonta a complessive € 222.613,32 e sarà così utilizzato:

Indennità di funzione professionale tecnica-statistica e legale € 154.505,16

Indennità legale € 15.847,80

Indennità di coordinamento € 13.265,88

Retribuzione di risultato € 38.994,48



Si recepisce il dettato contrattuale richiamato all'art. 101 co. 3 – C.C.N.L. 2002-2005 Area VI Sezione Professionisti ultrattivato dal CCNL 2006-2009 – Dirigenza Area VI - Sezione per i Professionisti, che ipotizza la possibilità in sede di contrattazione integrativa della erogazione ai professionisti, ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento economico accessorio, di un'unica indennità di funzione professionale, ripartita per Aree specifiche ferme restando l'indennità legale e l'indennità di coordinamento.

Le eventuali risorse del fondo per la retribuzione accessoria che a fine di ogni esercizio risultassero non utilizzate andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato.

Il fondo anno 2011 è reso operativo a decorrere dall'1.1.2011 e il fondo anno 2012 è reso operativo a decorrere dall'1.1.2012.

Ad entrambi i fondi, per le rispettive annualità, sono destinati ai seguenti istituti:

1) INDENNITA' DI FUNZIONE PROFESSIONALE TECNICA – STATISTICA E LEGALE

Il compenso in oggetto su base mensile è collegato alla partecipazione di almeno quattro corsi l'anno su ciascuna qualifica professionale ed è finalizzata a compensare gli oneri e le responsabilità ai professionisti nonché le spese di aggiornamento professionale.

I corsi di aggiornamento professionale ai quali è legato il compenso in oggetto sono promossi o autorizzati d'intesa con il Coordinatore che di concerto con l'Amministrazione ne valuta la congruenza secondo i seguenti criteri generali:

- 1) I corsi sono differenziati in funzione delle diverse qualifiche professionali presenti nell'Ente;
- 2) I corsi hanno carattere teorico e/o pratico e tengono conto delle esigenze di arricchire le specifiche professionalità interessate; i predetti corsi oltre ad avere ad oggetto discipline specialistiche inerenti alle diverse qualifiche professionali possono riguardare il marketing, la comunicazione, l'organizzazione d'azienda e tematiche di interesse per l'Ente;
- 3) I corsi sono impartiti di norma da strutture di livello universitario, dalla Scuola di formazione ACI o da organizzazioni pubbliche o private altamente qualificate.



L'erogazione della indennità è connessa alla verifica dell'effettiva assunzione di responsabilità in base alle relazioni dei rispettivi Coordinatori di Area nonché alla partecipazione dei Professionisti alle iniziative di aggiornamento professionale, ivi comprese quelle promosse dall'Amministrazione stessa.

2) INDENNITA' LEGALE

Compete ai professionisti dell'area legale.

E' determinata ai sensi dell'art. 39 comma 2 del biennio economico 2006/2007 e art. 10 comma 2 del biennio economico 2008/2009 in relazione all'albo degli avvocati.

3) INDENNITA' COORDINAMENTO

La relativa indennità è prevista dall'art. 90 comma 1 lett. a) del C.C.N.L. 1994/1997.

4) RETRIBUZIONE DI RISULTATO

La quota del Fondo per la retribuzione di risultato, sono attribuite ai professionisti delle singole branche professionali sulla base della verifica del grado di realizzazione di obiettivi predeterminati dall'amministrazione nell'ambito di piani e programmi di attività e che comunque comportino la partecipazione attiva dei professionisti stessi.

In applicazione della normativa contrattuale vigente, disciplinante la valutazione dei professionisti, cui al precedente art. 4 e agli art. 7, 8 e 9 del d.lgs n. 150 del 2009, la retribuzione di risultato è attribuita proporzionalmente alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi di performance individuali e del livello di competenze professionali espresse, in relazione allo specifico ruolo svolto da ciascun professionista.

L'erogazione della retribuzione di risultato - rispettivamente per l'anno 2011 e per l'anno 2012 - avviene terminata la verifica sul conseguimento degli obiettivi raggiunti al 31 dicembre 2011 e 2012 misurati secondo i risultati riportati nei documenti di consuntivazione resi dalle strutture di riferimento, in coerenza con la disciplina recepita dell'art. 90, comma 1 lett. c) del CCNL 1994/1997.